



CONSORZIO

AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE 2

CATANIA ACQUE

Via Coviello n. 15/a – 95128 CATANIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 10 del 31/10/2011

Oggetto: Restituzione somme riscosse per canone depurazione in esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n.335/08.

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di ottobre, nella sala delle Adunanze della Provincia Regionale di Catania si è riunita l'Assemblea dell'ATO 2 Catania Acque, convocata dal Sig. Presidente nelle forme prescritte dalla normativa in merito vigente e con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun componente in conformità alle disposizioni di legge e di statuto relative, con la presenza dei Comuni di:

Comuni	%	Presenti
Aci Bonaccorsi	0,198	assente
Aci Castello	1,486	1,486
Aci Catena	2,018	assente
Acireale	3,998	3,998
Aci Sant' Antonio	1,224	assente
Adrano	2,750	assente
Belpasso	1,668	1,668
Biancavilla	1,772	1,772
Bronte	1,522	1,522
Calatabiano	0,432	assente
Caltagirone	3,030	3,030
Camporotondo Etneo	0,222	0,222
Castel di Judica	0,390	assente
Castiglione di Sicilia	0,300	assente
Catania	26,102	26,102
Fiumefreddo di Sicilia	0,750	assente
Giarre	2,098	assente
Grammichele	1,092	1,092
Gravina di Catania	2,192	2,192
Licodia Eubea	0,242	0,242
Linguaglossa	0,420	assente
Maletto	0,330	0,330
Maniace	0,262	assente
Mascali	0,850	0,850
Mascalucia	1,884	assente
Mazzarrone	0,286	assente
Militello Val di Catania	0,688	assente
Milo	0,088	assente
Mineo	0,436	assente
Mirabella Imbarcari	0,646	assente
Misterbianco	3,538	3,538
Motta Sant' Anastasia	0,754	assente
Nicolosi	0,476	0,476
Palagonia	1,300	assente
Paternò	3,742	3,742

Comuni	%	Presenti
Pedara	0,778	0,778
Piedimonte Etneo	0,296	0,296
Raddusa	0,282	assente
Ragalna	0,234	0,234
Ramacca	0,822	assente
Randazzo	0,894	0,894
Riposto	1,064	1,064
San Cono	0,294	assente
San Giovanni La Punta	1,610	assente
San Gregorio di Catania	0,802	0,802
San Michele di Ganzaria	0,374	0,374
San Pietro Clarenza	0,444	0,444
Sant' Agata Li Battiati	0,822	0,822
Sant' Alfio	0,130	assente
Santa Maria di Licodia	0,554	assente
Santa Venerina	0,608	0,608
Scordia	1,314	1,314
Trecastagni	0,632	0,632
Tremestieri Etneo	1,556	assente
Valverde	0,554	assente
Viagrande	0,490	0,490
Vizzini	0,628	0,628
Zafferana Etnea	0,632	assente
Provincia Regionale di Catania	15,000	15,000
TOTALI	100,000	76,420



Presenti n. 30 Componenti, con una percentuale del 76,420 %;
Risultano assenti i Comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci S'Antonio, Adrano, Calatabiano, Camprotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Maniace, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Raddusa San Cono, San Giovanni la Punta, S.Alfio, Santa Maria di Licodia, Tremestieri Etneo, Valverde, Zafferana Etnea, con una percentuale del 23,580 %;

Assume la Presidenza l'On. Dr. Giuseppe Castiglione
Verbalizzante: Ing. Laura Ciravolo

Accertata la regolarità della seduta e la presenza del numero legale

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

Con deliberazione n. 11 del 14.07.2007, avente ad oggetto "criteri generali per la ripartizione fondi derivanti dalle tariffe di fognatura e depurazione, in assenza di servizio", il CDA del Consorzio, ha deliberato di utilizzare le risorse provenienti dalle tariffe di fognatura e depurazione, in assenza del servizio, a) per consentire e/o incentivare l'esecuzione di opere non previste in programma a breve termine ma rilevatesi necessarie ed urgenti, tenendo presente gli obiettivi previsti dalla legge; b) dare precedenza alle richieste di finanziamento di opere ricadenti in aree dalle quali provengono gli introiti della tariffa in assenza di servizio;

In esecuzione dell'art. 155 del D.Lgs 152/06, la società Sidra, i Comuni di Militello Val di Catania, San Michele di Ganzaria e Ramacca, hanno riscosso ed incassato il suddetto canone, riversando la somma complessiva di € 2.627.580,44 nel fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito;

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 335 dell'8.10.2008, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 14 comma 1 della L.n.36/94, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", nonché dell'art. 155 comma 1, primo periodo, della L. n. 152/06, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi";

Con legge n. 13 del 2009 e successivo decreto del Ministero dell'ambiente del 30.09.2009 sono stati stabiliti i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, nonché individuati i soggetti tenuti all'obbligo di restituzione;

Considerato che le somme riversate all'Autorità d'Ambito non sono state utilizzate e che, dalle rilevazioni eseguite dagli uffici, con riferimento alle gestioni trasferite al gestore unico, non sono emersi oneri deducibili ex art. 5 del D.M. 30/09/2009;

Ritenuto, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui alla legge n. 13 del 2009 e successivo decreto ministeriale del 30.09.2009, di dover provvedere alla restituzione delle citate somme agli Enti, che le hanno riversate nel fondo vincolato intestato al Consorzio;

Vista la deliberazione n. 30 del 29/12/2010, con la quale il CDA, ha preso atto che, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08, della legge n. 13 /09 e del D.M. 30/09/2009, le somme versate dagli utenti non serviti da impianti di depurazione devono essere restituite, autorizzando gli Uffici del Consorzio alla restituzione delle somme riscosse e riversate dalla Società

